

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1223 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2016

che modifica la decisione 2011/30/UE relativa all'equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi e ad un periodo transitorio per le attività di revisione contabile dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi nell'Unione europea

[notificata con il numero C(2016) 4637]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 46, paragrafo 2, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù della decisione 2011/30/UE della Commissione ⁽²⁾, i revisori dei conti e gli enti di revisione contabile che presentano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati di società aventi sede nei paesi terzi elencati nell'allegato II della predetta decisione e i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro sono stati esentati dagli obblighi di cui all'articolo 45 della direttiva 2006/43/CE per taluni esercizi finanziari a condizione che essi forniscano alle autorità competenti di tale Stato membro una determinata serie di informazioni.
- (2) La Commissione ha svolto valutazioni dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile dei paesi terzi elencati nell'allegato II della decisione 2011/30/UE. Le valutazioni sono state realizzate con l'assistenza del gruppo europeo degli organismi di controllo dei revisori dei conti alla luce dei criteri stabiliti agli articoli 29, 30 e 32 della direttiva 2006/43/CE riguardanti i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile degli Stati membri. Dalle suddette valutazioni risulta che i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di Maurizio, Nuova Zelanda e Turchia soddisfano requisiti equivalenti a quelli stabiliti agli articoli 29, 30 e 32 della direttiva 2006/43/CE. È pertanto opportuno considerare tali sistemi equivalenti ai sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile degli Stati membri.
- (3) È opportuno che lo scopo ultimo della cooperazione tra gli Stati membri e i paesi terzi in ordine ai sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile sia il conseguimento di un quadro di reciproco affidamento ai sistemi di controllo dell'altra parte sulla base della loro equivalenza.
- (4) Bermuda, Isole Cayman, Egitto e Russia hanno istituito o stanno istituendo sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione. Tuttavia, a motivo della recente istituzione di tali sistemi, mancano ancora alcune informazioni, le norme non sono pienamente attuate, non sono eseguite ispezioni o non vengono imposte sanzioni. Per procedere a un'ulteriore valutazione ai fini dell'adozione di una decisione riguardo all'equivalenza di tali sistemi, è necessario acquisire informazioni supplementari da tali paesi terzi per comprenderne meglio i sistemi. È pertanto opportuno prorogare il periodo transitorio accordato dalla decisione 2011/30/UE ai revisori dei conti e agli enti di revisione contabile che presentano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati di società aventi sede in tali paesi terzi e i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro.

⁽¹⁾ GUL 157 del 9.6.2006, pag. 87.

⁽²⁾ Decisione della Commissione, del 19 gennaio 2011, relativa all'equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi e ad un periodo transitorio per le attività di revisione contabile dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi nell'Unione europea (GU L 15 del 20.1.2011, pag. 12).

